



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Pozzallo - Sezione Tecnica
Contrada Raganzino, s.n. - 97016 Pozzallo (RG) - Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590
E-mail pozzallo@guardiacostiera.it - Sito web www.pozzallo.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 19 /2012

Disciplina del transito di unità navali nel "porto piccolo" di Pozzallo

Il Capitano di Fregata (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTI:

- i rapporti di servizio redatti in data 02 febbraio, 21 marzo e 28 aprile 2012 da personale militare dipendente, relativi alla misurazione del fondale disponibile all'imboccatura del "porto piccolo" di Pozzallo;
 - il locavurnav n. 060/2012 emanato il 01/02/2012 da Marisicilia, relativo alle condizioni d'insabbiamento dell'imboccatura del suddetto "porto piccolo" di Pozzallo ed alle precauzioni che i comandanti/conducenti delle unità da pesca e da diporto che transitano all'interno del suddetto scalo devono adottare per evitare pericoli per la sicurezza della navigazione nonché per la pubblica e privata incolumità di persone e cose;
 - i propri fogli prot. n. 7109 del 29/03/2012, n. 5913 del 14/03/2012 e n. 61 del 03/01/2012, con i quali si evidenzia l'improcastinabile esigenza di effettuare, prima dell'inizio della stagione estiva, urgenti lavori di approfondimento delle quote agibili dei fondali antistanti l'entrata del "porto piccolo" di Pozzallo, allo scopo di migliorare il livello di sicurezza esistente per il transito di tutte le unità da pesca e da diporto stazionanti all'interno del predetto scalo;
 - il proprio foglio prot. n. 24757 del 11/11/2011, con cui si sollecitano gli enti competenti per effettuare l'intervento di ripristino della funzionalità dei fanali rosso e verde del "porto piccolo" di Pozzallo;
 - i locavurnav n° 1188 del 24/11/2010 e n° 0054 del 02/02/2011 emanati da Marisicilia, riferiti rispettivamente allo spegnimento del fanale rosso (E.F. 2934.3) e fanale verde (E.F. 2934.5) del "porto piccolo" di Pozzallo;
 - la nota prefettizia prot. n. 12289/27/Gab. datata 17/04/2012, nella quale la Prefettura di Ragusa ha condiviso l'urgenza dei lavori di dragaggio sopra citati rappresentando di aver all'uopo sollecitato il competente Assessorato regionale ai fini di ogni utile determinazione atta a pervenire ad idonea risoluzione del disagio manifestato dagli operatori derivante dall'elevato livello di insabbiamento dell'imboccatura del "porto piccolo" di Pozzallo;
 - la propria Ordinanza n. 22/2009 datata 16/03/2009, con la quale - al fine di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, salvaguardare la sicurezza della navigazione ed adeguare i limiti di navigabilità alle condizioni oggettive di profondità dei fondali presenti all'imboccatura del "porto piccolo" di Pozzallo - è stato consentito l'ingresso e l'uscita dal suddetto scalo alle sole unità navali con pescaggio massimo inferiore od uguale a 50 cm. e larghezza massima fuori tutto di mt. 2,5;
 - la propria Ordinanza n. 100/2010 emanata in data 09.09.2010, che approva e rende esecutivo il "Regolamento del porto di Pozzallo";
 - gli atti d'Ufficio;
 - la Circolare prot. n. RAM/4593/2/2008 datata 22/09/2008, con la quale il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto ha diffuso ed indicato gli strumenti normativi ed i principali dispositivi attualmente vigenti in materia di movimentazione dei sedimenti marini e di procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni;
 - il D.P.R. n. 435/1991, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
 - le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972), resa esecutiva con la Legge 21/12/1977, n. 1085;
- necessario, nelle more della completa realizzazione dei finanziati interventi di completamento delle strutture portuali di sottoflutto del "porto piccolo" di Pozzallo e di ripristino della funzionalità dei fanali rosso e verde posti all'ingresso dell'imboccatura dello scalo, aggiornare i limiti massimi di pescaggio e larghezza delle unità navali che possono

RITENUTO:

entrare ed uscire dal predetto sorgitore, disciplinando altresì, la zona di mare utile per il transito in sicurezza dei suddetti mezzi nautici, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la pubblica e privata incolumità di persone e cose;
gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che all'imboccatura del "porto piccolo" di Pozzallo, rispettivamente in testata del molo di sopraflutto e di quello di sottoflutto, non sono funzionanti il fanale rosso (E.F. 2934.3) ed il fanale verde (E.F. 2934.5), posti a segnalamento dell'ingresso dello scalo come ausilio per l'entrata e l'uscita dei mezzi nautici in orari notturni, inoltre, sono attualmente presenti fondali di profondità limitata, così come meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perché ne costituisca parte integrante (All. 1).

ORDINA

Art. 1

Specchio acqueo interdetto

A partire dalla data di sottoscrizione della presente Ordinanza è consentito l'ingresso e l'uscita dal "porto piccolo" di Pozzallo solo in orario diurno (dall'alba al tramonto) ed alle sole unità con pescaggio massimo inferiore o uguale a 30 (trenta) centimetri e larghezza massima fuori tutto di metri 2 (due).

Alle suddette unità è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il canale evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico sopra citato (vds. All. 1).

Al fine di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, infortuni e/o sinistri marittimi in genere, è fatto altresì, obbligo a tutte le unità che intendono ormeggiare nel "porto piccolo" di Pozzallo di prestare la massima attenzione alle operazioni di ormeggio, adottando quindi, ogni idonea ed adeguata misura dettata dall'arte marinaresca, al fine di fronteggiare con perizia e competenza nonché in sicurezza i potenziali pericoli collegati alle notevoli e repentine variazioni del livello di marea a cui è soggetto il predetto specchio acqueo portuale.

Art. 2

Obblighi dei comandanti/conducenti di unità navali

E' comunque fatto obbligo ai comandanti/conducenti delle unità navali in transito di adottare, in relazione alle situazioni contingenti, ogni possibile cautela dettata dall'arte marinaresca, effettuando adeguati scandagli preventivi del fondale a mezzo della strumentazione disponibile a bordo e prestando massima attenzione alle variazioni del livello di marea nonché accertando, di volta in volta, che i livelli dei battenti d'acqua presenti lungo il predetto canale d'ingresso siano tali da garantire il transito in sicurezza.

I comandanti/conducenti di unità navali (pesca e/o diporto), con comprovata esperienza e conoscenze nautiche del "porto piccolo" di Pozzallo, che eccezionalmente avranno esigenza di effettuare manovre di ingresso e uscita dal predetto scalo in orario notturno, dovranno presentare a questa Autorità Marittima apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità e manleva almeno 48 ore prima della navigazione da intraprendere (All. 2).

Art. 3

Obblighi dei concessionari di pontili galleggianti

I concessionari di pontili galleggianti all'interno del "porto piccolo" di Pozzallo, per i mezzi navali ormeggiati e per le unità che intendono ormeggiare presso le proprie strutture gestite, devono adottare tutte quelle misure, accorgimenti e cautele dettate dall'arte marinaresca che, in relazione alle situazioni contingenti, permettano di prevenire, evitare e/o scongiurare qualsivoglia potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e dell'approdo al fine altresì, di tutelare la pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

Ordinanza n. 22/2009 datata 16/03/2009 citata in premessa è abrogata.
L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, concessionari demaniali, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, lì 03 maggio 2012



IL COMANDANTE
F. (CP) ANDREASSA TASSARA



**DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA AI SENSI
DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA N. 19/2012 DATATA 03 maggio 2012**

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
SEZIONE TECNICA
97016 - POZZALLO

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza _____
telefono cellulare _____: in qualità di _____ dell'unità da
diporto/pesca iscritta al n. _____ di _____,
ormeggiata abitualmente nel posto _____
del "porto piccolo" di Pozzallo,

DICHIARA

- di avere esperienza e conoscenze nautiche del "porto piccolo" di Pozzallo e di essere a conoscenza dell'Ordinanza n. 19/2012 datata 03 maggio 2012.
- dichiara inoltre, di avere la necessità di entrare e/o uscire con la propria unità navale dal "porto piccolo" di Pozzallo in orario notturno (dal tramonto all'alba), per il seguente motivo:

Pertanto, manlevo la Capitaneria di Porto di Pozzallo da ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali danni a persone e/o cose, in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nella citata Ordinanza.

Pozzallo, lì

IL DICHIARANTE
